

ART. 1 - OGGETTO DELL'ALLEGATO TECNICO CARTA

Il presente allegato tecnico, ai sensi del capitolo 5 dell'Accordo Quadro, ha per oggetto la disciplina dei rifiuti da imballaggio di origine cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché le frazioni merceologiche similari.

I soggetti interessati al presente allegato tecnico sono:

- i. Il Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica d'ora in poi COMIECO
- ii. Il Comune, il soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni o soggetto dagli stessi delegato con specifica delega, d'ora in poi "Convenzionato".

ART. 2 – CONVENZIONI

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente allegato è fatto obbligo ai soggetti interessati indicati nel precedente articolo 1 di sottoscrivere specifiche convenzioni secondo lo schema tipo, comprensivo di condizioni generali. La convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da COMIECO, indica il o i bacini di raccolta, le modalità di servizio, le quantità previsionali, l'impianto di gestione dei rifiuti (uno o più) presso cui il convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto per l'attività di riciclo e che costituisce il punto per il ritiro.

L'ambito di applicazione della convenzione è necessariamente riferito all'intero Comune, indipendentemente dalle modalità di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio. In caso di convenzione sovra comunale ai fini della gestione della convenzione il bacino di riferimento, definito d'intesa tra le parti, è costituito dai comuni appartenenti alla stessa provincia salvo diverse articolazioni, in conformità alle normative locali. Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai convenzionati sul sito internet di COMIECO. Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a COMIECO eventuali osservazioni entro 7 giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di COMIECO.


Presupposti per la stipula della convenzione sono la disponibilità del materiale raccolto e la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa.

I Comuni, nella definizione dei contratti di appalto e di servizio per la gestione dei rifiuti o nell'adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici, devono prevedere l'applicazione dei contenuti del presente allegato.

Si individuano due opzioni di convenzionamento:

OPZIONE 1) convenzione per l'avvio a riciclo dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

- 1a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- 1b) raccolta selettiva;



OPZIONE 2) convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

- 2a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
- 2b) raccolta congiunta e raccolta selettiva

Il comune, il soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni o il loro delegato ha la facoltà di aderire e recedere dalla convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento o avvalersi della facoltà di conferire in convenzione solo quota parte della raccolta effettuata nel bacino. In quest'ultimo caso il materiale conferito e il relativo flusso deve essere tracciabile senza soluzione di continuità, dal punto di raccolta al punto di misurazione della quantità con le modalità più opportune.


Il convenzionato è tenuto a dare le relative comunicazioni con preavviso di almeno novanta giorni tramite PEC a COMIECO, nel rispetto delle scadenze temporali di seguito indicate:

- i. nel primo anno di vigenza dell'Allegato Tecnico, entro e non oltre il 30 maggio 2020, il convenzionato ha la facoltà di recesso, di adesione o di modifica della modalità della convenzione vigente che, trascorso tale termine, si intende altrimenti rinnovata alle condizioni del presente Allegato Tecnico. Il recesso o le modifiche comunicate nel rispetto del predetto termine avranno decorrenza dal 1 luglio 2020.
- ii. In via ordinaria, le comunicazioni delle opzioni di convenzionamento e i quantitativi previsionali, dovranno essere inviate entro il 30 settembre con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- iii. nel caso di convenzionamento secondo l'opzione 2 dal secondo anno di vigenza dell'accordo, il convenzionato può comunicare il passaggio in opzione 1 ovvero il recesso per la sola raccolta congiunta entro il 31 marzo con decorrenza dal 1 luglio.

Le scelte effettuate ai sensi del paragrafo precedente, nel rispetto dei termini di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono reciprocamente vincolanti per l'ente delegante e il soggetto delegato. Le scelte sono altresì vincolanti nei confronti del nuovo soggetto eventualmente delegato.

Nel caso di comune che direttamente o tramite il soggetto delegato che non ha aderito alla convenzione nel periodo di vigenza e relative proroghe del precedente Accordo Quadro (2014-2020), trova applicazione la tempistica di convenzionamento prevista dall'art. 5.1 dell'Accordo Quadro.

Ai sensi del capitolo 4 dell'Accordo Quadro, la scelta dei comuni, del soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni o loro delegato di commercializzare le frazioni merceologiche similari con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni similari destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.



La convenzione può essere stipulata secondo le due seguenti modalità:

- i. convenzione in ingresso (c.d. "IN"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del conferimento della raccolta presso l'impianto di gestione dei rifiuti individuato in convenzione;
- ii. convenzione in uscita (c.d. "OUT") secondo quanto previsto al successivo art.3.2.2: il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale pressato conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del ritiro da parte del destinatario per il riciclo individuato da COMIECO, a valle delle operazioni di lavorazione svolte a cura del convenzionato.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 - RACCOLTA

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta al prelievo e al conferimento dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata presso l'impianto di gestione dei rifiuti, individuato in convenzione.

Al fine di garantire a COMIECO la piena disponibilità del materiale conferito in funzione degli obblighi di ritiro e avvio a recupero e riciclaggio, le parti concordano che COMIECO acquisisce la proprietà del materiale all'atto del conferimento presso l'impianto di gestione dei rifiuti (uno o più) indicato in convenzione o, nel caso di convenzioni stipulate secondo la modalità "out", al momento del ritiro a valle delle attività di lavorazione svolte a cura del convenzionato. L'impianto di gestione dei rifiuti (uno o più) potrà essere modificato secondo quanto previsto al successivo art. 3.2.1.

3.2 – IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

3.2.1 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI MODIFICA

Le parti concordano sulla necessità che tutti gli impianti di gestione dei rifiuti rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1 al fine di potere garantire le specifiche qualitative richieste per l'avvio a riciclo nell'industria cartaria.

L'individuazione dell'impianto (uno o più) per la gestione dei rifiuti, viene effettuata secondo criteri di economicità ed efficienza delle attività di conferimento e riciclo, tenuto conto delle quantità autorizzate al trattamento e stoccaggio. Nell'interesse delle attività di riciclo, si evidenzia come la continuità di rapporto costituisca un elemento preferenziale rispetto alla variazione dell'impianto, fatta salva l'applicazione di procedure concorrenziali per l'individuazione dell'impianto di cui al successivo art. 3.2.2, ove applicabili. Il tempo di preavviso per la modifica dell'impianto individuato in convenzione a seguito dell'applicazione di procedure concorrenziali è fissato in 3 mesi dal momento del legittimo affidamento. Negli altri casi, fatto salvo l'accordo preventivo con l'impianto, il tempo di preavviso per la sostituzione dell'impianto è di 12 mesi.



E' fatta salva la sostituzione temporanea o definitiva per cause di forza maggiore o qualora l'impianto per la gestione dei rifiuti non garantisca le specifiche qualitative in uscita ovvero il regolare avvio a riciclo della raccolta. Quanto indicato al presente articolo si applica anche nel caso di modifica della delega al convenzionamento. In presenza di problemi relativi l'applicazione della convenzione, le parti si impegnano a convocare un incontro entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, dandone comunicazione al Comitato di Verifica.

3.2.2 - IMPIANTO DI CONFERIMENTO INDIVIDUATO E ORGANIZZATO DAL CONVENZIONATO (convenzione c.d. "OUT")

Nei casi sotto elencati in cui il Convenzionato, , provveda all'organizzazione dell' impianto per la gestione dei rifiuti, e cioè:

- i. raccolta multimateriale;
- ii. raccolta congiunta previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
- iii. rimozione del sacco non merceologicamente similare prima del conferimento a Comieco;
- iv. raccolta differenziata sottoposta a pulizia.

Le parti convengono che ai fini del corrispettivo di cui all'art. 5 le operazioni di pesatura del materiale (peso a destino) e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di lavorazione senza che avvenga alcuna addizione o sottrazione di materiale dal flusso dei rifiuti raccolti, fatta salva l'eliminazione delle frazioni estranee. E' inoltre fatto obbligo al convenzionato di garantire i servizi di cui al contratto, stipulato tra Comieco e il convenzionato, per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02, 1.04, 1.05, 5.03 conformi alla norma UNI EN 643 pressato in balle, o comunque conformi alle specifiche per il conferimento all'industria cartaria secondo la normativa ambientale e tecnica applicabile.

Nel caso di gestione dell'impianto di gestione dei rifiuti tramite terzi il Convenzionato è tenuto all'applicazione delle norme concorrenziali applicabili in materia e COMIECO resta estraneo ai rapporti tra il convenzionato e il soggetto terzo.

Le parti ritengono che la qualità della raccolta vada perseguita sin dal momento della separazione della carta e cartone dagli altri rifiuti da parte dell'utente e che il servizio di raccolta vada organizzato perseguendo tale finalità, anche attraverso forme di identificazione del conferimento. A questo scopo il convenzionato fornisce le informazioni relative alla qualità in ingresso e Comieco ha facoltà di verificare tramite analisi conoscitive.

3.2.3 - IMPIANTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIVIDUATO DA COMIECO (convenzioni c.d. "IN")

COMIECO individua l'impianto (uno o più) di gestione dei rifiuti in convenzione presso cui fare conferire il materiale raccolto, per la trasformazione in materia prima secondaria a propria cura ovvero del destinatario individuato da COMIECO. Nel caso in cui l'impianto di

gestione dei rifiuti debba essere necessariamente ubicato oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito.

I convenzionati prendono atto che, con riferimento alla quota della raccolta allocata attraverso le Aste, al momento dell'aggiudicazione della singola Asta, l'aggiudicatario avrà la facoltà di indicare l'impianto di gestione dei rifiuti per il ritiro della raccolta. In tale eventualità COMIECO comunicherà al Convenzionato l'impianto prescelto dal soggetto aggiudicatario dell'Asta nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1.

3.3 - DATI E COMUNICAZIONI

3.3.1 - COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI PREVISIONALI

Al fine di garantire una corretta gestione dei materiali raccolti ed il conseguente avvio a riciclo è fatto obbligo al convenzionato di comunicare a COMIECO annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, una stima previsionale dei quantitativi mensili per ciascun flusso di raccolta, in relazione al bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti specificate per ciascun comune del bacino di raccolta.

Il convenzionato si impegna ad aggiornare il quantitativo previsionale sulla base dei conferimenti effettuati e nel caso di modifica del sistema di raccolta o della composizione del bacino.

Se il conferimento per ogni singolo flusso di raccolta si discosta di oltre il 20% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile per bacino, in presenza di conferimenti mensili difformi sia in eccesso che in difetto non recuperati nei due mesi successivi al primo mese di scostamento, riportando la media trimestrale entro lo scostamento del 20%, COMIECO ha diritto a rivalersi sul Convenzionato attraverso l'applicazione di una penale definita in convenzione.

La penale non verrà applicata fino allo scostamento di 5 tonnellate ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso di convenzione in uscita.

Qualora il convenzionato abbia comunicato a COMIECO ai sensi dell'art.2 di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, il convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione che COMIECO si impegna ad avviare a riciclo, ripartito sulla base di dodici mesi con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti nel mese, resta fermo l'obbligo del rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a COMIECO con scostamenti non superiori al 5%.

3.3.2. TRACCIABILITÀ E BANCA DATI ANCI CONAI

Ai fini della tracciabilità e del riconoscimento dei corrispettivi il convenzionato è tenuto a rendere disponibili direttamente o tramite l'impianto per la gestione dei rifiuti i dati dei FIR o documenti equivalenti per comune e, nel caso delle convenzioni in uscita anche dei DDT di tutti i conferimenti. Le modalità e condizioni di messa a disposizione dei dati sono regolati dalla convenzione tipo e dal contratto tipo dei servizi di lavorazione.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare a COMIECO, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità non gestite in convenzione.

Il convenzionato si impegna inoltre a fornire alla Banca dati ANCI CONAI tutte le informazioni previste dall'allegato 2 A e B

ART. 4 - MODALITA' ED OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata che i Comuni implementano nei propri territori sono progettate tenendo conto anche del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COMIECO ai sensi dell'art. 223, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite, abitazioni, uffici, piccola distribuzione, commerciale si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

- i. raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 40% in peso per l'anno 2020, 42% per gli anni 2021 e 2022, 44% per l'anno 2023 e fino al termine di vigenza del presente Allegato. Nel caso di gestione in uscita qualora Comieco riscontri una percentuale inferiore del 3% rispetto alla percentuale convenzionale sarà applicata quella riscontrata dopo verifica dell'esito delle analisi in ingresso;
- ii. raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici rispetto alle tipologie di utenti serviti.

In particolare, si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8. Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo annuale complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31 dicembre di ciascun anno dai Convenzionati nei bacini di raccolta come individuati d'intesa tra le parti in convenzione.

Si possono verificare i seguenti casi:

A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8. A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5.

B) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8. A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/2013 e aggiornata al 31 dicembre di ciascun anno della variazione dell'immesso al consumo di imballaggio sul mercato nazionale. Per la quantità di RS eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5. Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte

dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

Ai convenzionati che si avvalgono della opzione di convenzionamento 1a) di cui al precedente art. 2, viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità pari alla somma delle quantità di imballaggi nella raccolta congiunta applicate le percentuali di cui al presente articolo e la quantità di raccolta selettiva che garantisce che il rapporto RC/RS non sia inferiore a 2,8. Per la quantità eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

In particolare, con riferimento a quanto previsto alla lettera C), potranno essere effettuate analisi merceologiche della raccolta congiunta e una valutazione dei flussi di raccolta al fine di verificare la quantità di imballaggio complessiva.

ART. 5 – CORRISPETTIVI

In questo ultimo periodo sono avvenuti e stanno ancora avvenendo profondi cambiamenti nel mercato del riciclo e nella normativa di riferimento di cui le Parti hanno cercato di tenere conto nella determinazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'Allegato Tecnico.

Le Parti concordano che i corrispettivi potranno essere rivisti se gli esiti degli approfondimenti di cui al punto 16 del Capitolo 4 della Parte Generale dell'Accordo Quadro Anci-CONAI individueranno un costo il cui 80% si discosta di più o di meno del 5% dal corrispettivo previsto per il 2024.

Comieco dichiara la sua volontà di non andare al di là della percentuale minima dei costi a carico dei produttori di imballaggio che la legge prevederà, dato che è sempre andato ben oltre la quantità minima di riciclo prevista dalla norma.

Al convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da:

- i. raccolta selettiva inclusa quella effettuata presso il centro di raccolta comunale;
- ii. raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato;
- iii. raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita annualmente secondo le percentuali indicate al precedente art.4.
- iv. raccolta per il riciclo dedicato di imballaggi poliaccoppiati idonei al contenimento dei liquidi ed eventuale raccolta per il riciclo dedicato di imballaggio poliaccoppiati per solidi.

Il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosici è pari a 115,00 €/t per l'anno 2020, 117,00 €/t per l'anno 2021, 119,00 €/t per l'anno 2022, 123,00 €/t per l'anno 2023 e 128,00 €/t per l'anno 2024 e fino al termine di vigenza del presente Allegato. Il

corrispettivo sarà rivalutato di anno in anno secondo quanto previsto al capitolo 5.5 dell'Accordo Quadro.

Per la raccolta per il riciclo dedicato di imballaggi poliaccoppiati idonei al contenimento dei liquidi ed eventuale raccolta per il riciclo dedicato di imballaggi poliaccoppiati per solidi resi dopo la separazione da altri imballaggi ed fms viene riconosciuto il corrispettivo previsto per la raccolta selettiva. Eventuali corrispettivi aggiuntivi per servizi di selezione e lavorazione vengono determinati a livello locale.

Per i quantitativi di rifiuti di imballaggio cellulosici secondari e terziari conferiti in convenzione e provenienti da utenze non domestiche raccolti su superficie privata tramite un massimo di n. 2 attrezzature per utenza di capienza ciascuna fino a 5 mc e non compatanti o in alternativa un numero maggiore di contenitori purché non compatanti e purché il volume complessivo disponibile all'utente per il conferimento degli imballaggi non superi il limite predetto, viene riconosciuto il corrispettivo pieno previsto per la raccolta selettiva. Così come per i quantitativi raccolti, con qualsiasi metodo e strumento, nei centri di raccolta comunali, nei mercati rionali coperti e scoperti, nelle isole interraste ed in generale per i quantitativi comunque raccolti su superficie pubblica.

Per i quantitativi di rifiuti di imballaggio cellulosici secondari e terziari conferiti in convenzione e provenienti da utenze non domestiche raccolti su superficie privata con attrezzature di capienza superiore a 5 mc ciascuna o compatanti non viene riconosciuto alcun corrispettivo ad eccezione delle utenze già servite con tali tipologie di attrezzature posizionate prima del 31/12/2019.


- i. 50% del corrispettivo per la raccolta selettiva fino al 30/4/2021
- ii. 30% del corrispettivo per la raccolta selettiva dal 1/05/2021 fino al 30/4/2022
- iii. dal 1/5/2022 non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.

Nel caso di conferimento a Comieco di tali quantitativi il convenzionato è tenuto a comunicare a Comieco tutte le informazioni utili all'applicazione dei contenuti del presente articolo. Comieco svolgerà appositi audit al fine di verificare tali informazioni. Le Parti concordano che in caso di omessa o parziale comunicazione di quanto richiesto, Comieco possa sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati per la raccolta selettiva e ricorrendone le condizioni possa attivare tutte le opportune misure di tutela. Nel caso invece di gestione di tali quantitativi fuori convenzione, il Convenzionato è tenuto solo a comunicare mensilmente tali quantitativi come previsto all'art.3.3.2.

Per il conferimento di raccolta congiunta, composta di imballaggi e di fms secondo le percentuali convenzionali indicate all'articolo 4, Comieco riconoscerà al Convenzionato un importo complessivo che tiene conto di entrambe le frazioni.

Tale importo complessivo verrà così determinato.

Una parte sempre positiva pari all'importo previsto per la raccolta selettiva applicato alla quantità convenzionale di imballaggi.



Una parte di entità variabile da applicare alla quantità convenzionale delle fms e calcolata tenendo conto di tre elementi:

- i. il valore medio rilevato dalla CCIAA di Milano per la tipologia 1.02 alla riga 130 del bollettino, escludendo eventuali quotazioni negative
- ii. una franchigia di 15,00 €/t
- iii. un importo di 20,00 €/t a titolo di contributo del Convenzionato ai costi di lavorazione.

e calcolato come di seguito.

Quando la rilevazione media della CCIAA sarà inferiore o uguale a 20,00 €/t, l'importo sarà dato dal valore della rilevazione media detratti 20,00 €/t a titolo di contributo del Convenzionato ai costi di lavorazione (fascia di valore negativo). Nel caso di rilevazione media superiore a 20 €/t euro/ton ed inferiore o uguale a 35 €/t e/ton l'importo sarà pari a zero (fascia di valore neutro). Nel caso di rilevazione media superiore a 35 euro/ton il valore sarà dato dal valore della rilevazione media detratti 20,00 €/t a titolo di contributo del Convenzionato ai costi di lavorazione e 15,00 €/t di franchigia (fascia di valore positivo).

Il valore della franchigia è soggetta, dal 1/01/21, agli aggiornamenti dei contratti di lavorazione per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02, conformi alla norma UNI EN 643 pressate in balle.

Le Parti prendono atto che la regolazione del corrispettivo della raccolta delle fms, come prevista al punto 7 cap. 4 punto C dell'Accordo Quadro, è citato nel presente Allegato in relazione alla richiesta di ritiro di Anci che Comieco garantisce attraverso i propri consorziati. La differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto ai sensi del presente allegato, rimarrà a carico dei singoli Comuni. Nel momento in cui entrasse in funzione il meccanismo di EPR per tale materiale (o parti di questo) il valore riconosciuto per la quota di FMS verrà integrato.

ART. 6 - STANDARD QUALITATIVI E PROCEDURA DI VERIFICA

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente allegato, COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso l'impianto di gestione dei rifiuti secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico. Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo per la raccolta degli imballaggi e per le f.m.s., e degli oneri di smaltimento, si applica quanto previsto dalle tabelle 2 e 3 riportate dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

In particolare, nel caso di convenzione c.d. "IN", in sede di stipula della convenzione verranno definite i costi di recupero o smaltimento e trasporto delle frazioni estranee applicati al convenzionato. Tali costi verranno aggiornati annualmente sulla base dei costi medi locali applicati. Al Convenzionato viene sempre assicurata la possibilità di provvedere direttamente allo smaltimento delle frazioni estranee di sua competenza, anche per equivalente in peso

ART. 7 - FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile nei confronti di COMIECO in conformità alla proposta di fattura ("Dettaglio conferimenti") resa disponibile da Comieco nell'Area Riservata. . In caso di discordanza dei dati, il convenzionato prima di emettere la fattura deve contattare Comieco per i chiarimenti del caso

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 60 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato come rilevati dalle evidenze del FIR e/o DDT. In caso di rettifiche dei dati quantitativi e/o qualitativi verranno effettuati congruagli periodici.

ART. 8 DELEGHE

Il comune o il soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni può rilasciare delega al soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti d'imballaggio cellulosici e f.m.s secondo quanto previsto all'art.5.4 dell'Accordo Quadro ovvero a soggetto da quest'ultimo controllato o individuato tramite procedura concorrenziale deputato alla valorizzazione della raccolta differenziata.

Nel caso di convenzione c.d. "OUT", al fine di garantire l'esecuzione delle attività e servizi preliminari al conferimento definite al precedente art.3.2.2 e affidate - nel rispetto delle procedure concorrenziali a operatori terzi dal comune o dal gestore del servizio di raccolta delegato è ammessa ulteriore delega al soggetto terzo che in tal caso risponde di tutte le obbligazioni previste dalla convenzione in applicazione del presente Allegato Tecnico, senza per questo sollevare il comune o il soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni.

Comieco, altresì, prende atto di eventuali deleghe alla fatturazione dei crediti maturati dal convenzionato a favore dell'impianto per la gestione dei rifiuti individuato dal convenzionato stesso e previsto in convenzione. Resta inteso che le deleghe alla fatturazione dei crediti sono valide nei limiti del valore delle lavorazioni affidate, con manleva a favore di Comieco rispetto ai pagamenti effettuati.

Al fine dell'applicazione del presente articolo, le deleghe in essere restano valide fino al 31/12/2020, salvo revoca del delegante.

ART. 9 - CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E ACCORDI PER LA FORMAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, ad integrazione di quanto previsto all'art. 6.4 dell'Accordo Quadro COMIECO

realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti o il soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni e/o i convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal capitolo 6 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

Su richiesta dei convenzionati possono essere avviate campagne locali di formazione ed informazione finalizzate a massimizzare le raccolte differenziate. Il Convenzionato promuove inoltre, direttamente o attraverso il Comune, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Inoltre COMIECO e ANCI, in collaborazione con le associazioni di categoria del settore, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.

Al fine della valutazione degli obiettivi di raccolta degli imballaggi cellulosici, COMIECO d'intesa con il convenzionato potrà attivare campagne merceologiche conoscitive del rifiuto indifferenziato.

Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale le azioni sul territorio proposte da COMIECO per iscritto al soggetto titolato ai (Comuni o soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni o convenzionati,) per le quali alternativamente siano stati:

- i. prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del soggetto titolato;
- ii. i Comuni o il soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni abbiano emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento;
- iii. accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte dal Consorzio.

ART. 10 - MONITORAGGIO

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui al capitolo 7 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente allegato al fine di facilitarne l'attuazione.

ART.11 - RICHIAMI LEGGE 231/01


COMIECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, disponibile pubblicamente sul sito www.comieco.org. I Convenzionati si impegnano al rispetto dei requisiti previsti dal Modello in oggetto, con particolare riferimento a quelli applicabili in quanto riferibili ai rapporti con il Consorzio.

ART. 12 REGIME TRANSITORIO

In relazione al fatto che l'Allegato Tecnico entra in vigore in condizioni operative legate alle misure emergenziali per il Covid 19, le Parti concordano sui seguenti punti.

- i. in considerazione del blocco delle attività per l'emergenza sanitaria in corso e delle conseguenti difficoltà previsionali, il limite dell'applicazione delle penali previste all' art. 3.3.1 per gli scostamenti della raccolta dal previsionale passa dal 20% al 30%. Resta fermo l'obbligo di conferimento di quanto effettivamente raccolto. In caso di prolungamento del blocco delle attività oltre il termine del 31.07.20, tale valore sarà oggetto di nuove valutazioni.

- ii. Comieco si dichiara convinto che il corrispettivo medio riconosciuto per la raccolta congiunta da maggio a dicembre 2020 non sarà inferiore a 35,00 €/t,. Qualora ciò non si verificasse Comieco effettuerà un conguaglio per la differenza.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...', written in a cursive style.

ALLEGATO 1

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI DI CARTA E CARTONE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Requisiti formali:

1.1 Autorizzazione allo svolgimento delle attività di recupero R3 (oppure R12¹) e R13 di cui all'allegato C del DLgs 152/06 ²;

Le quantità assegnate terranno conto della quantità di rifiuto (specificando codici o comunque quota cellulósici) stoccabili giornalmente.

Le quantità assegnate in convenzione su base annua non potranno superare le quantità autorizzate alle attività di recupero R3 di rifiuto (specificando codici o comunque quota cellulósici).

Tutte le operazioni richieste dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili.

1.2 Certificato prevenzione incendi. e dichiarazione delle quantità autorizzate

1.3 Polizza di assicurazione rischio incendi o altra garanzia da fornire al destinatario delle mps (solo per convenzioni c.d. "in");

1.4 Connessione internet per la trasmissione a Comieco dei dati dei movimenti (FIR/DDT) secondo le procedure e tempistiche definite da Comieco nei contratti di lavorazione;

1.5 Dichiarazione dell'utilizzo di una procedura per la verifica della conformità delle mps alla normativa vigente.

2. Dotazioni tecniche e impiantistiche:

2.1 Accesso asfaltato o comunque adeguatamente pavimentato diretto dalla strada pubblica fino all'interno dell'impianto e area sufficiente per consentire l'ingresso, la manovra, il carico e l'uscita in sicurezza dei mezzi di trasporto.

2.2 Area dedicata ed attrezzature idonee alla selezione ed eliminazione delle frazioni estranee conferite per la produzione di mps

¹ il Consorzio considera equipollente la titolarità dell'autorizzazione alle operazioni R12 nel caso in cui il recuperatore attesti sotto la propria responsabilità che per le operazioni di recupero dei rifiuti cellulósici, gli enti competenti rilasciano l'autorizzazione R12 in luogo dell'R3

² L'autorizzazione solo R13 è ammessa solo per casi specifici e periodi di tempo limitati.

2.3 Pressatura

Dimensione minima sezione balla (cm):	80x 100 cm
Dimensione minima lunghezza balla (cm)	180
Peso minimo balla (kg)	900
Peso minimo bilico (ton)	>24

2.4 Pesa certificata per bilici;

2.5 Attrezzature per la movimentazione e carico automezzi;

2.6 Accesso per le operazioni di scarico e carico entro 2 ore max dall'arrivo dell'automezzo;

2.7 Deposito delle mps nell'attesa dell'invio alle cartiere con capacità di stiva minima di 150 balle per un periodo di almeno 7 giorni. Il numero delle balle è ridotto a 50 per gli impianti con flusso previsionale mensile non superiore a 50 t/mese.

3. Analisi merceologiche:

3.1 area di circa 50 mq. dedicata allo stoccaggio dei campioni da analizzare e all'esecuzione delle analisi (successivamente alla miscelazione e prelievo del campione), coperta e non soggetta ad eventi atmosferici, con pavimenti livellati senza crepe o avvallamenti, illuminata;

3.2 presenza di attrezzature per la miscelazione del materiale da analizzare;

3.3 presenza di un responsabile di riferimento per l'impianto di supporto e disponibile al momento del campionamento e delle analisi;

3.4 etichettatura antieffrazione di tutte le balle di mps stoccate a terra, in convenzione, riportante le seguenti informazioni minime: ragione sociale della piattaforma, tipologia di mps, data di pressatura (opzionale anche convenzionato e bacino di provenienza).

4. Sospensione

4.1 Dopo l'attivazione, la mancanza di una o più delle suddette caratteristiche può comportare la sospensione dell'impianto dalla convenzione, con tempestiva comunicazione al convenzionato.

